

 SICURLAV GROUP SICUREZZA, SALUTE E IGIENE SUL LAVORO	SICURLAV STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE Viale L. Ariosto, 516/C, 50019 - Sesto Fiorentino (FI) Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 0558359307 ing.paolotripodi@yahoo.it www.sicurezzaasaluteigienelavoro.it www.sicurlav.it	art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139 COD. INDIV. PROFESSIONISTI FI 06762 I 01041 PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO F106762I01041	QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174 aicq sisev Lead Auditor
---	--	--	--

Scadenze della Sicurezza sul Lavoro

PREMESSA

Bisogna precisare che gli adempimenti del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) diventano ordinariamente applicabili quando l'attività è svolta con almeno un lavoratore, secondo la definizione normativa di lavoratore e fatte salve le specifiche esclusioni, particolarità settoriali o discipline speciali.

Attività lavorative con almeno un lavoratore: ([definizione di Lavoratore](#))

Tra le richieste di consulenza più frequenti in materia di **sicurezza sul lavoro** rientra la gestione delle **scadenze**, degli aggiornamenti e degli **adempimenti periodici**. Lo scadenziario che segue riporta una rassegna indicativa, non esaustiva, dei principali obblighi relativi a sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro, utile per Datori di Lavoro, RSPP, consulenti, Medici Competenti e responsabili aziendali.

Resta fermo che la **valutazione dei rischi** deve essere rielaborata, con il coinvolgimento del RSPP, del Medico Competente nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e previa consultazione del RLS, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, evoluzione della tecnica, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità. A seguito della rielaborazione devono essere aggiornate le misure di prevenzione e protezione e il **DVR** deve essere formalmente aggiornato **entro 30 giorni** dalle rispettive causali, con immediata evidenza documentale delle misure aggiornate.

[Scarica lo SCADENZIARIO riassuntivo adempimenti della sicurezza sul lavoro](#) [854 KB]



[Scarica la SCHEDA ADEMPIMENTI obbligatori sicurezza sul lavoro](#) [830 KB]



Nota operativa: le periodicità riportate devono essere sempre verificate in rapporto alla specifica azienda, al numero di lavoratori, alle mansioni, ai rischi effettivamente presenti, alle attrezzature utilizzate, agli appalti/interferenze, alla presenza di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e ad eventuali prescrizioni del Medico Competente o degli organi di vigilanza.

Le scadenze del DVR

- **valutazione dei rischi immediata dalla data di inizio attività, con evidenza documentale immediata delle misure di prevenzione e protezione già individuate; il DVR completo deve essere elaborato entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, secondo l'art. 28, comma 3-bis, D.Lgs. 81/08**
- **rielaborazione del DVR entro 30 giorni dalle modifiche, dagli eventi o dalle causali previste dall'art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08**

Per le imprese di nuova costituzione non è corretto affermare che il DVR debba essere necessariamente completo già nello stesso giorno di apertura dell'attività: l'art. 28, comma 3-bis, prevede l'elaborazione del documento **entro 90 giorni** dalla data di inizio attività. Tuttavia, il Datore di Lavoro deve effettuare **immediatamente** la valutazione dei rischi e dare immediata evidenza, mediante idonea documentazione, degli elementi essenziali di prevenzione e protezione già individuati.

In particolare, anche nella fase iniziale dell'attività devono risultare documentate le **misure di prevenzione e protezione**, i DPI adottati, il programma delle misure di miglioramento, le procedure e i ruoli aziendali, le mansioni esposte a rischi specifici e i nominativi delle figure che partecipano alla valutazione, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del **D.Lgs. 81/08**.

In termini operativi, la nuova impresa non può attendere passivamente il termine dei **90 giorni** per gestire i rischi: fin dall'avvio dell'attività devono essere individuate e applicate le misure necessarie per tutelare lavoratori e terzi, mentre il **Documento di Valutazione dei Rischi** deve essere completato, datato, sottoscritto e reso coerente con l'organizzazione effettiva entro il termine previsto.

La documentazione iniziale e il DVR devono contenere, in modo proporzionato alla realtà aziendale:

- le misure di prevenzione e protezione adottate e i DPI messi a disposizione;
- il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- le procedure operative, i ruoli aziendali e le responsabilità interne per l'attuazione delle misure;

- le mansioni che espongono eventualmente i lavoratori a rischi specifici e che richiedono capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento adeguati;
- il nominativo di RSPP, RLS/RLST e Medico Competente, ove nominato, che hanno partecipato alla valutazione dei rischi.

Esempio operativo.

Se un'azienda inizia l'attività il **30 settembre**, il Datore di Lavoro deve attivare immediatamente la valutazione dei rischi, adottare e documentare da subito le misure di prevenzione necessarie e completare il **DVR entro 90 giorni**, senza rinviare gli obblighi sostanziali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Gli obblighi di aggiornamento del **DVR** sono disciplinati dall'**art. 29, comma 3**, del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro deve provvedere alla rielaborazione della valutazione dei rischi in presenza di:

- modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi, near miss rilevanti o eventi che evidenzino carenze nelle misure adottate;
- risultati della sorveglianza sanitaria che rendano necessaria una revisione della valutazione o delle misure di prevenzione.

La rielaborazione deve essere effettuata **entro 30 giorni** dalle rispettive causali; il Datore di Lavoro deve comunque dare immediata evidenza documentale dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e informare il **RLS**, che può accedere alla documentazione secondo le modalità previste dalla normativa.

1 Il Piano di emergenza interno

Il piano di emergenza è obbligatorio, ai sensi del **D.M. 2 settembre 2021**, nei luoghi di lavoro ove sono occupati **almeno 10 lavoratori**, nei luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di **più di 50 persone**, indipendentemente dal numero dei lavoratori, e nei luoghi di lavoro rientranti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011 soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Negli altri casi devono comunque essere adottate misure organizzative e gestionali da riportare nel DVR o nelle procedure standardizzate, se applicabili.

- **da aggiornare in occasione di modifiche organizzative, strutturali, impiantistiche o di affollamento che incidano sulle procedure di emergenza, sulle vie di esodo, sugli addetti designati o sulle misure di gestione della sicurezza antincendio**

2 Riunione periodica (almeno 1 volta l'anno)

Per le aziende o unità produttive con **più di 15 lavoratori** la riunione periodica di prevenzione e protezione di cui all'**art. 35** del D.Lgs. 81/08 è obbligatoria:

- **almeno 1 volta l'anno e, comunque, in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, ove necessario**

3 Le scadenze nelle nomine delle varie figure

RLS:

La normativa **non prevede una scadenza generale unica** valida per ogni azienda. Elezione, designazione, rielezione o conferma del RLS devono essere gestite secondo contrattazione collettiva, accordi applicabili e procedure aziendali; in assenza di indicazioni specifiche è prudente verificarne periodicamente la validità e formalizzare eventuali conferme o nuove elezioni.

RSPP:

Non vi è una scadenza normativa automatica del mandato di **RSPP**. Restano fermi l'obbligo di possesso dei requisiti professionali, l'**aggiornamento formativo** e l'eventuale durata prevista da contratto, lettera di incarico o deliberazione aziendale.

Medico Competente:

Non vi è una scadenza normativa automatica dell'incarico del **Medico Competente**. È opportuno che la nomina sia formalizzata e mantenuta aggiornata, verificando periodicamente l'idoneità dell'incarico rispetto ai rischi aziendali, al protocollo sanitario e alle eventuali condizioni contrattuali.

4 Corsi di formazione e aggiornamento

Lavoratori

- La **formazione generale e specifica** dei lavoratori deve essere effettuata anteriormente o, ove ciò non sia possibile, contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione in caso di somministrazione; il percorso deve essere completato **entro 60 giorni** dall'assunzione, secondo la disciplina vigente in materia di formazione sicurezza lavoratori.
- Aggiornamento periodico di almeno **6 ore ogni 5 anni**, salvo percorsi, mansioni o discipline speciali che prevedano requisiti ulteriori o diversi.

La formazione deve essere coerente con i **rischi effettivi** della mansione, con il settore ATECO, con le attrezzature, le sostanze, gli ambienti e le procedure aziendali. In caso di cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose o modifiche organizzative significative, occorre valutare integrazioni formative e **addestramento specifico**.

Dal 2025 la disciplina generale della formazione in materia di salute e sicurezza è stata riordinata dall'**Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025**: nella gestione dello scadenziario formativo è quindi opportuno verificare sempre il regime applicabile, le eventuali disposizioni transitorie e i requisiti specifici del percorso considerato.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- ✓ della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- ✓ del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- ✓ dell'introduzione di nuovi macchinari o impianti di lavoro;
- ✓ dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o DPI che richiedano addestramento;
- ✓ dell'introduzione di nuove tecnologie, procedure operative o modalità organizzative;
- ✓ dell'introduzione di nuove sostanze, miscele o agenti pericolosi.

La tracciabilità della formazione deve essere garantita mediante registri, verbali, attestati, verifiche di apprendimento ove previste e archiviazione ordinata della documentazione, anche ai fini della gestione documentale della sicurezza sul lavoro.

RLS

- **Aggiornamento annuale** obbligatorio per RLS nelle imprese che occupano più di 15 lavoratori: almeno **4 ore** annue per aziende da 15 a 50 lavoratori e almeno **8 ore** annue per aziende con più di 50 lavoratori, salvo previsioni migliorative della contrattazione collettiva.

Addetti al Primo Soccorso e Addetti Antincendio

- Aggiornamento per addetti al Primo Soccorso **ogni 3 anni: 4 ore** per aziende dei Gruppi B e C e **6 ore** per aziende del Gruppo A, secondo D.M. 388/2003 e classificazione aziendale.
- Aggiornamento per addetti antincendio con cadenza almeno **quinquennale**, secondo il **D.M. 2 settembre 2021: 2 ore** per attività di livello 1, **5 ore** per attività di livello 2 e **8 ore** per attività di livello 3. I precedenti riferimenti a rischio basso, medio e alto devono essere coordinati con la classificazione attuale in livelli 1, 2 e 3.

RSPP / ASPP / Datore di Lavoro RSPP

- Gli aggiornamenti devono essere gestiti secondo il percorso specifico e la disciplina formativa vigente. In generale, per RSPP/ASPP e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, la **periodicità dell'aggiornamento è quinquennale**, con durata variabile in base al ruolo, al livello di rischio e al percorso formativo applicabile.

5 Sorveglianza Sanitaria

- La sorveglianza sanitaria è effettuata dal **Medico Competente** nei casi previsti dalla normativa vigente e quando richiesta dal lavoratore, purché la richiesta sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi. Il protocollo sanitario deve essere coerente con la **valutazione dei rischi**, con le mansioni e con gli esiti degli accertamenti, evitando accertamenti non pertinenti o non consentiti.
- La periodicità ordinaria delle visite mediche periodiche, quando non diversamente prevista dalla normativa specifica, è di norma annuale, ma può essere diversa se stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione dei rischi o da provvedimento dell'organo di vigilanza.
- Per i videoterminalisti la periodicità dei controlli è, salvi casi particolari, **quinquennale** negli altri casi e **biennale** per lavoratori idonei con prescrizioni/limitazioni o che abbiano compiuto 50 anni, secondo l'art. 176 del D.Lgs. 81/08.

6 Sopralluogo ambienti di lavoro

Il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro **almeno una volta l'anno** o con diversa periodicità stabilita in base alla valutazione dei rischi; la periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro e annotata nel **DVR**. Il sopralluogo è uno strumento essenziale di raccordo tra sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi e misure di prevenzione.

7 Manutenzioni periodiche

Impianti elettrici

- Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del **D.P.R. 462/01** devono essere effettuate, di norma, **ogni 5 anni**; la periodicità è ridotta a **2 anni** per cantieri, locali adibiti a uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio e luoghi con pericolo di esplosione, salvo ulteriori condizioni specifiche.
- La manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ai sensi del D.M. 37/08 e delle norme tecniche applicabili non ha una periodicità unica valida per tutte le aziende: deve essere programmata in base a caratteristiche dell'impianto, ambiente, uso, esiti dei controlli e indicazioni del manutentore. Le prove dei differenziali e i controlli funzionali devono essere pianificati e registrati secondo un programma coerente con il rischio.

Ascensori (ai sensi del D.P.R. 162/99)

- Verifiche periodiche e visite finalizzate a controllare integrità ed efficienza di dispositivi e componenti secondo la disciplina applicabile, con riferimento ordinario alla verifica periodica biennale e agli interventi di manutenzione previsti dal manutentore abilitato.
- La manutenzione preventiva deve essere programmata in base alle caratteristiche dell'impianto, all'intensità d'uso, alle istruzioni del fabbricante/manutentore e agli esiti dei controlli; tutte le attività devono essere tracciate nell'apposita documentazione.

Comunicazioni

- Gli infortuni sul lavoro devono essere comunicati all'**INAIL** nei termini previsti dalla normativa: denuncia entro **48 ore** dalla ricezione del certificato medico per gli eventi soggetti a denuncia e comunicazione nei casi previsti anche a fini statistici/informativi. In caso di morte o pericolo di morte sono previsti termini più ristretti; occorre quindi verificare sempre la durata della prognosi e la tipologia di evento.

Estintori

Tipo estintore	controllo periodico	revisione programmata	collaudo
Polvere	6 mesi	36 mesi	secondo UNI 9994-1:2024, marcatura CE/PED e istruzioni del fabbricante
CO2	6 mesi	60 mesi	secondo UNI 9994-1:2024 e disciplina PED applicabile
A base d'acqua / schiuma	6 mesi	24/48 mesi in funzione del tipo	secondo UNI 9994-1:2024, marcatura e istruzioni del fabbricante

Le periodicità indicate devono essere lette alla luce della **UNI 9994-1:2024**, delle istruzioni del fabbricante, della marcatura dell'estintore e delle condizioni di installazione. È opportuno affidare controllo, revisione, collaudo e manutenzione straordinaria a personale competente e mantenere aggiornato il **registro antincendio**.

8 Scadenario generale della valutazione dei rischi

ID	RISCHIO	SCADENZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICA	RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/2008 E NORME COLLEGATE	NOTE
1	Chimico	Periodicamente; sempre in caso di modifiche significative o esiti della sorveglianza sanitaria.	Titolo IX, Capo I, art. 223 c.7	Valutazione e misure prima dell’avvio.
2	Cancerogeni, mutageni, reprotossici	Almeno triennale; sempre in caso di modifiche significative o necessità sanitarie.	Titolo IX, Capo II, art. 236 c.5	Aggiornare misure, registro ed esposizioni.
3	Amianto	Ogni volta che possono mutare significativamente le condizioni di esposizione.	Titolo IX, Capo III, art. 249	Applicare le procedure specifiche per amianto.
4	Biologico	Almeno triennale; sempre in caso di modifiche significative.	Titolo X, art. 271 c.3	Valutare agenti, esposizione e contenimento.
5	Rischi fisici (tutti)	Almeno quadriennale; sempre in caso di modifiche significative o esiti sanitari.	Titolo VIII, Capo I, art. 181	Comprende rumore, vibrazioni, CEM e ROA.
5.1	Rumore	Almeno quadriennale; sempre in caso di modifiche significative o esiti sanitari.	Titolo VIII, Capo II, art. 190	Verificare esposizione, DPI, segnaletica e misure.
5.2	Vibrazioni	Almeno quadriennale; sempre in caso di modifiche significative o esiti sanitari.	Titolo VIII, Capo III, art. 202	Distinguere mano-braccio e corpo intero.
5.3	Campi elettromagnetici	Almeno quadriennale; sempre in caso di modifiche significative o esiti sanitari.	Titolo VIII, Capo IV, art. 209	Considerare lavoratori sensibili e dispositivi medici.
5.4	Radiazioni ottiche artificiali	Almeno quadriennale; sempre in caso di modifiche significative o esiti sanitari.	Titolo VIII, Capo V, art. 216	Valutare sorgenti, protezioni, DPI e procedure.
6	Atmosfere esplosive (ATEX)	Documento di protezione contro le esplosioni prima dell’inizio attività e aggiornato per modifiche.	Titolo XI, artt. 290 e 294	Coordinare zone, inneschi, misure e formazione.
7	Altri rischi lavorativi	In caso di modifiche, evoluzione tecnica, infortuni significativi o necessità sanitarie; DVR entro 30 giorni.	Art. 29 c.3	DVR coerente con attività, mansioni e luoghi.
8	Interferenze imprese (DUVRI/PSC/PSS)	Da adeguare all’evoluzione di lavori, servizi, forniture o cantiere.	Art. 26 c.3; Titolo IV	Coerenza tra interferenze, fasi e soggetti presenti.
9	Lavoratrici gestanti/puerpere/allattamento	Valutazione preventiva nel DVR; aggiornamento per modifiche o comunicazione della lavoratrice.	D.Lgs. 151/2001 art. 11; art. 28	Considerare rischi fisici, chimici, biologici e organizzativi.
10	Incendio	Riesame per modifiche di attività, carico d’incendio, affollamento, impianti, layout o procedure.	D.M. 3/9/2021; D.M. 2/9/2021; D.P.R. 151/2011	Coordinare DVR incendio, emergenza, registro e manutenzioni.

9 Scadenario riferito ai controlli sugli estintori

Estinguente	Tipo di estintore	Periodicità della manutenzione								Documenti necessari	Operazioni minime
		1) Controllo iniziale	2) Sorveglianza	3) Controllo periodico	4) Revisione programmata	5) Collaudo		6) Manutenzione straordinaria	7) Dismissione (eliminazione, sostituzione e smaltimento)		
		personale esterno specializzato	personale interno all'azienda	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato		personale esterno specializzato	personale esterno specializzato		
						Marcato CE / PED (Dir. 97/23/CE)	NON marcato CE / PRE PED				
Polvere	Tutti	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	36 mesi 3 anni	144 mesi 12 anni	72 mesi 6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Registrazione della presa in carico	Controlli visivi e documentali

CO2 (anidride carbonica o biossido di carbonio)	Tutti	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	60 mesi 5 anni	120 mesi 10 anni	120 mesi 10 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Registrazione di avvenuta sorveglianza su apposito registro	Controlli visivi
A base di acqua	Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	24 mesi 2 anni	72 mesi 6 anni	72 mesi 6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
A base di acqua	Serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali additivi in cartuccia	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	48 mesi 4 anni	96 mesi 8 anni	72 mesi 6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
A base di acqua	Serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	48 mesi 4 anni	144 mesi 12 anni	72 mesi 6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
Idrocarburi alogenati	Tutti	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	72 mesi 6 anni	144 mesi 12 anni	72 mesi 6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento	Interventi tecnici

CONTROLLO, MANUTENZIONE, PERIODICITÀ, REVISIONE, COLLAUDO E SPECIFICHE DEGLI ESTINTORI - UNI 9994-1:2024

10 Scadenzario relativo ai corsi di formazione della sicurezza sul lavoro

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AGGIORNAMENTI FORMATIVI DELLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO						
Scadenze, periodicità, frequenza, durata, metodologia, numero di ore formative, normative di riferimento degli aggiornamenti associati ai corsi di formazione precedentemente effettuati.						
SCARICA L'INFORMATIVA DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI SICUREZZA SUL LAVORO					 Scarica il file .pdf	
Nome del Corso (FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO)	Profili di Rischio	Durata corso Formazione (ore)	Durata corso Aggiornamento (ore)	Periodicità Aggiornamenti (anni)	Metodologie consentite (intero o parziale)	Normative di riferimento
Datore di Lavoro	Tutti i settori	16 ore	6 ore	ENTRO 5 anni	Aula VCS e-learning ove ammesso	A.S.R. 17/04/2025
Datore di Lavoro - modulo aggiuntivo cantieri	Imprese affidatarie/cantieri	6 ore	Incluso nell'aggiornamento DL se applicabile	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
Datore di Lavoro RSPP - modulo comune	Art. 34 D.Lgs. 81/08	8 ore	8 ore	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
DDL-RSPP Modulo integrativo 1: Agricoltura, Silvicultura, Zootecnia	A 01-02	16 ore	Tematiche integrative ove applicabili	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AGGIORNAMENTI FORMATIVI DELLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Scadenze, periodicità, frequenza, durata, metodologia, numero di ore formative,
normative di riferimento degli aggiornamenti associati ai corsi di formazione precedentemente effettuati.

SCARICA L'INFORMATIVA DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI SICUREZZA SUL LAVORO



Nome del Corso (FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO)	Profili di Rischio	Durata corso Formazione (ore)	Durata corso Aggiornamento (ore)	Periodicità Aggiornamenti (anni)	Metodologie consentite (intero o parziale)	Normative di riferimento
DDL-RSPP Modulo integrativo 2: Pesca	A 03	12 ore	Tematiche integrative ove applicabili	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
DDL-RSPP Modulo integrativo 3: Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore	Tematiche integrative ove applicabili	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
DDL-RSPP Modulo integrativo 4: Chimico - Petrolchimico	C 19-20	16 ore	Tematiche integrative ove applicabili	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
ASPP/RSPP Modulo A - Base	Propedeutico	28 ore	Credito permanente	-	Aula VCS e-learning ove ammesso	A.S.R. 17/04/2025
ASPP/RSPP Modulo B comune	Tutti i macrosettori	48 ore	ASPP 20 ore RSPP 40 ore	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
RSPP Modulo C - Specializzazione	Solo RSPP	24 ore	Credito permanente	-	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
RSPP Mod. B-SP1: Agricoltura, Silvicultura, Zootecnia	A 01-02	16 ore	40 ore RSPP nel quinquennio	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
RSPP Mod. B-SP2: Pesca	A 03	12 ore	40 ore RSPP nel quinquennio	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
RSPP Mod. B-SP3: Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore	40 ore RSPP nel quinquennio	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
RSPP Mod. B-SP4: Sanità residenziale	Q 86.1 e 87	12 ore	40 ore RSPP nel quinquennio	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
RSPP Mod. B-SP5: Chimico - Petrolchimico	C 19-20	16 ore	40 ore RSPP nel quinquennio	ENTRO 5 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
Formazione lavoratori - parte generale	Basso Medio Alto	4 ore	Credito permanente	-	Aula VCS e-learning	A.S.R. 17/04/2025
Formazione lavoratori - rischi specifici	Basso Medio Alto	4/8/12 ore	6 ore	ENTRO 5 anni	Aula VCS e-learning solo rischio basso/ove ammesso	A.S.R. 17/04/2025
Formazione lavoratori - generale + specifica	Basso Medio Alto	8/12/16 ore	6 ore	ENTRO 5 anni	Aula VCS e-learning ove ammesso per la parte consentita	A.S.R. 17/04/2025
Preposto	Ruolo ex art. 19	12 ore	6 ore	OGNI 2 anni	Aula VCS	A.S.R. 17/04/2025
Dirigente	Ruolo ex art. 18	12 ore	6 ore	ENTRO 5 anni	Aula VCS e-learning ove ammesso	A.S.R. 17/04/2025

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AGGIORNAMENTI FORMATIVI DELLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Scadenze, periodicità, frequenza, durata, metodologia, numero di ore formative,
normative di riferimento degli aggiornamenti associati ai corsi di formazione precedentemente effettuati.

SCARICA L'INFORMATIVA DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI SICUREZZA SUL LAVORO



Nome del Corso (FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO)	Profili di Rischio	Durata corso Formazione (ore)	Durata corso Aggiornamento (ore)	Periodicità Aggiornamenti (anni)	Metodologie consentite (intero o parziale)	Normative di riferimento
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Tutte le aziende	32 ore	4/8 ore	OGNI anno	Aula VCS e-learning ove previsto da CCNL/accordi	D.Lgs. 81/2008
Antincendio Livello 1	Livello 1	4 ore	2 ore	ENTRO 5 anni	Aula/VCS per teoria + pratica in presenza	D.M. 02/09/2021
Antincendio Livello 2	Livello 2	8 ore	5 ore	ENTRO 5 anni	Aula/VCS per teoria + pratica in presenza; idoneità VV.F. ove prevista	D.M. 02/09/2021
Antincendio Livello 3	Livello 3	16 ore	8 ore	ENTRO 5 anni	Aula/VCS per teoria + pratica in presenza; idoneità VV.F. ove prevista	D.M. 02/09/2021
Primo soccorso Aziende Gruppo B e C	Gruppi B-C	12 ore	4 ore	ENTRO 3 anni	Teoria anche in VCS ove ammessa + pratica in presenza	D.M. 388/2003
Primo soccorso Aziende Gruppo A	Gruppo A	16 ore	6 ore	ENTRO 3 anni	Teoria anche in VCS ove ammessa + pratica in presenza	D.M. 388/2003
Addetto/Preposto montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi	Operatori/Preposti	28 ore	4 ore	ENTRO 4 anni	Aula/VCS per teoria + pratica in presenza	D.Lgs. 81/2008 (art. 136, All. XXI)
Addetto ai lavori in quota e DPI di III Categoria	Lavori > 2 m / DPI anticaduta	8 ore	4 ore indic.	ENTRO 5 anni indic.	Aula/VCS per teoria + addestramento pratico in presenza	D.Lgs. 81/2008
Spazi confinati o sospetti di inquinamento	D.P.R. 177/2011	12 ore minime	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	D.P.R. 177/2011 + A.S.R. 17/04/2025
Lavori elettrici PES-PAV-PEI	Norma CEI 11-27	16 ore indic.	Aggiornamento periodico	ENTRO 5 anni indic.	Aula VCS e-learning ove ammesso per teoria; pratica in presenza se prevista	CEI 11-27
Coordinatore Sicurezza (CSP/CSE)	Cantieri Titolo IV	120 ore	40 ore	ENTRO 5 anni	Aula VCS e-learning solo per modulo giuridico	D.Lgs. 81/2008 All. XIV + A.S.R. 17/04/2025
Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE)	Con/senza stabilizzatori	8/10 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Gru a torre	Rotazione bassa/alta	12/14 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Gru mobile	Base/aggiuntivo falcone	14/22 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Gru per autocarro	Operatore	12 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Carrelli industriali semoventi	Conducente a bordo	12 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AGGIORNAMENTI FORMATIVI DELLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Scadenze, periodicità, frequenza, durata, metodologia, numero di ore formative,
normative di riferimento degli aggiornamenti associati ai corsi di formazione precedentemente effettuati.

SCARICA L'INFORMATIVA DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI SICUREZZA SUL LAVORO



Nome del Corso (FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO)	Profili di Rischio	Durata corso Formazione (ore)	Durata corso Aggiornamento (ore)	Periodicità Aggiornamenti (anni)	Metodologie consentite (intero o parziale)	Normative di riferimento
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Telescopici	12 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Carrelli/Sollevatori telescopici rotativi	Rotativi	16 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Trattori agricoli o forestali	Ruote/cingoli	8/13 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Escavatori idraulici	MMT	10 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Escavatori a fune	MMT	10 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Pale caricatori frontali	MMT	10 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Terne	MMT	10 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Autoribaltabili a cingoli	MMT	10 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Escavatori idraulici, pale caricatori frontali e terne	Modulo integrato MMT	16 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Pompe per calcestruzzo	Operatore	14 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Carroponte / gru a ponte	Con comando in cabina o a terra	10/16 ore	4 ore pratica	ENTRO 5 anni	Presenza fisica + prova pratica/addestramento in presenza	A.S.R. 17/04/2025
Segnaletica stradale	Operatori/Preposti	8/12 ore	6 ore	ENTRO 5 anni	Aula/teoria ove ammessa + pratica in presenza	D.I. 22/01/2019
Saldatori	Qualifica processo/materiale	14-60 ore	Secondo qualifica	ENTRO 2/3 anni secondo norma	Aula/teoria ove ammessa + prova pratica in presenza	UNI EN ISO 9606-1
Addetto HACCP - Livello 1	Mansioni semplici	2 ore	Non previsto periodico	Rivalutazione se varia mansione/procedura	Aula VCS e-learning ove ammesso	Reg. CE 852/2004 + disciplina Toscana
Addetto HACCP - Livello 2	Mansioni complesse	6 ore	3 ore	Secondo disciplina regionale/aziendale	Aula VCS e-learning ove ammesso	Reg. CE 852/2004 + disciplina Toscana
Titolare/OSA/Responsabile HACCP		10 ore	3 ore	Secondo disciplina regionale/aziendale	Aula VCS e-learning ove ammesso	Reg. CE 852/2004 + disciplina Toscana



SICURLAV
STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE
Viale L. Ariosto, 516/C, 50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 | 0558359307
ing.paolotripodi@yahoo.it
www.sicurezzasaluteigienelavoro.it | www.sicurlav.it

art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139			
COD. INDIV. PROFESSIONISTI			
FI	06762	I	01041

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
MINISTERO DELL'INTERNO
F106762I01041

